

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1243)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari interni)  
della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1960  
(V. Stampato n. 140)*

**d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, GENNAI TONIETTI Erisia, BATTISTINI e NEGRARI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 OTTOBRE 1960

**Modifiche alla legge 31 marzo 1954, n. 82, che prevede un contributo  
a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 82, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

#### Art. 2.

La quota che per il disposto dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 82, l'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba è tenuto ad assegnare ai quattro Comuni della zona

mineraria, è portata da lire 12 milioni a lire 16 milioni.

Il riparto fra i Comuni, anzichè in base alla popolazione censita, dovrà avvenire in base alla popolazione residente, su dichiarazione dei rispettivi sindaci vistata dal prefetto di Livorno.

#### Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 per l'esercizio 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.